

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **15/1997** (ECLI:IT:COST:1997:15)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **MEZZANOTTE**

Camera di Consiglio del **08/01/1997**; Decisione del **30/01/1997**

Deposito del **10/02/1997**; Pubblicazione in G. U. **12/02/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23172**

Atti decisi:

N. 15

SENTENZA 30 GENNAIO-10 FEBBRAIO 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), iscritto al n. 83 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Udito l'avvocato Stefano Grassi, per i delegati dei Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Toscana.

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare, presentata dai Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto e Toscana, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali)?".

2. - Con ordinanza depositata in data 27 novembre 1996, l'Ufficio centrale per il referendum ha dichiarato la legittimità della richiesta, stabilendo come denominazione del referendum: Soppressione del Ministero delle riforme agricole, alimentari e forestali.

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dall'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria per la camera di consiglio dell'8 gennaio 1997, disponendo altresì le comunicazioni previste dall'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

4. - Nell'imminenza della camera di consiglio, i delegati dei Consigli regionali delle Regioni promotrici del referendum hanno depositato una memoria, insistendo perché sia dichiarata l'ammissibilità della richiesta.

Obiettivo di quest'ultima altro non sarebbe che quello di attuare in modo pieno il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia agricola e forestale, in considerazione dell'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, seguita al referendum del 1993, abrogativo del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il quesito non contrasterebbe con i limiti individuati da questa Corte all'ammissibilità del referendum; in particolare, l'abrogazione della legge n. 491 del 1993 non si tradurrebbe in una violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, costituendo la regolamentazione legislativa in oggetto solo una delle opzioni a disposizione del legislatore per l'attuazione delle norme comunitarie: se il coordinamento della programmazione a livello nazionale e la rappresentanza unitaria degli interessi nazionali nelle sedi comunitarie possono anche ritenersi opportuni, tuttavia l'istituzione di un ministero e l'attribuzione ad esso di competenze così ampie, come quelle delineate dalla legge su cui si propone il referendum, si porrebbero in contrasto con la Costituzione, che agli artt. 117 e 118 attribuisce alle Regioni le funzioni legislative e amministrative in materia di agricoltura e foreste.

Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda l'intero testo della legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il

riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. - Nessun dubbio può essere avanzato circa l'ammissibilità del quesito alla luce dei divieti enunciati dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione. La disciplina della quale si propone l'abrogazione popolare non è in alcun modo, neppure latamente, riconducibile al novero delle leggi tributarie e di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Né si può ritenere che una qualche parte della disciplina introdotta dalla legge n. 491 del 1993 abbia contenuto costituzionalmente vincolato o investa profili organizzativi del dicastero imposti dalla Costituzione. Nessuna delle attribuzioni propriamente amministrative del nuovo Ministero, operante in materie in cui la Costituzione ha previsto, ed è stato attuato in via di principio, un largo decentramento regionale, può dirsi costituzionalmente necessaria.

È vero che nella materia delle risorse agricole, alimentari e forestali lo Stato centrale conserva funzioni di indirizzo e coordinamento, anche e soprattutto in relazione alla formazione e all'attuazione delle politiche economiche dell'Unione europea. Ma, come già rilevato nella sentenza n. 26 del 1993, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione delle leggi istitutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli artt. 5 e 6 della legge di ratifica del trattato Cee impegnano sì lo Stato italiano ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato stesso, nonché a garantire il coordinamento delle politiche economiche in stretta collaborazione con le istituzioni comunitarie, ma non indicano gli organi ai quali lo Stato deve affidare le relative funzioni, e nemmeno impongono di affidarle a un Ministero, sicché ben potrebbe avviarsi alla eliminazione dell'apparato dicasteriale in questione con una diversa organizzazione delle funzioni spettanti allo Stato. Nella attuale richiesta referendaria non è coinvolto alcun organo o istituto la cui esistenza sia imposta dai trattati o sia coesistente alla struttura o al funzionamento del Governo, essendo stata discrezionalmente assunta dal legislatore la scelta di istituire un apposito Ministero al quale attribuire quelle determinate funzioni.

Il quesito risponde inoltre ai requisiti della chiarezza e della omogeneità, posto che si sollecita l'abrogazione di un intero testo di legge; e seppure questo contenga una molteplicità di disposizioni, esse attengono tutte, omogeneamente, alla materia delle risorse agricole, alimentari e forestali e non sono tali da privare il quesito stesso del suo carattere binario, che si risolve nella alternativa tra l'eliminazione e il mantenimento in vita del Ministero.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.